



Il modello IRAP

2013, è destinato ad accogliere le nuove deduzioni per le imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratrici e under 35, aumentate nel 2012 da 4.600 a 10.600 euro. Peraltro, tale sconto è incrementato da 9.200 a 15.200 euro, se le assunzioni avvengono in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nel quadro IR, da utilizzare per la ripartizione regionale della base imponibile e dell'imposta, sono stati introdotti nuovi campi in cui vanno riportate le detrazioni IRAP disposte da leggi regionali. I crediti IRAP ricevuti in seguito a operazioni straordinarie vanno evidenziati in un'apposita sezione del quadro IS, per poi confluire nel quadro IR relativo all'eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione.

Il **modello IRAP 2013** deve essere utilizzato per dichiarare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2012, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, **di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.**

Su questo concetto si potrebbero aprire diversi scenari interpretativi oggetto di molti contenziosi con l'Agenzia delle Entrate.

L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta.

Si precisa che i contribuenti soggetti ad IRES per i quali il periodo d'imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2012 non devono utilizzare il presente modello ma quello approvato l'anno precedente.

I contribuenti diversi da quelli soggetti ad IRES, per i quali il periodo d'imposta si è chiuso anteriormente al **31 dicembre 2012**, devono utilizzare il presente modello, sempreché lo stesso sia disponibile alla data di scadenza del termine di presentazione; in caso contrario deve essere utilizzato il modello approvato l'anno precedente.

In particolare vediamo la compilazione del quadro IC, sezione I, imprese industriali e commerciali.

Il quadro IC va utilizzato dalle società di capitali, enti commerciali ed equiparati per la determinazione del valore della produzione relativo all'anno 2012 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 73, comma 1, TUIR, e dalle società e dagli enti commerciali, compresi i trust, non residenti di cui alla successiva lett. d) per l'attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione. ([altro...](#))